COMUNE DI DOMUS DE MARIA

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016), successivamente aggiornato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Art. 1 Oggetto e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"), e ss.mm.ii.: (art. 113 c.2)

2. A valere sug1i stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ave necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico

dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: (art. 31 c.12) Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. Infine l'articolo 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: (art. 102 c.6) Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza

nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Art. 2 Definizioni delle prestazioni

Ai fini del presente regolamento si intende per: A) "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo ed esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (R.U.P.) di cui al D.Lgs 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto (lavori, servizi, forniture) tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone al Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il gruppo di lavoro. C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricati della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle funzioni tecniche del presente regolamento partecipando mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento; E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art.102 del D.Lgs 50/2016 F) "GRUPPO DI LAVORO" insieme di dipendenti che supportano il RUP nello svolgimento delle funzioni tecniche previste nel Regolamento, costituito da collaboratori interni ed eventualmente dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Lgs. n.267/2000. Il gruppo di lavoro potrà essere costituito da figure tecniche e figure che svolgano attività di carattere amministrativo, come precisato dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con Delibera n. 18 del 13/5/2016. G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016 in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.). H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del Decreto Legislativo 50/2016.

Art. 3. Costituzione e accantonamento dell'incentivo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, alimentato dagli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a professionisti esterni, incrementano la quota del Fondo. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k) del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004. Gli importi corrisposti ai dipendenti sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 113 comma 5-bis del D.Lgs n. 50/2016.

Il Fondo, da costituire per ogni area di cui alla struttura organizzativa dell'Ente, è costituito da una somma pari al 2% (importo massimo lordo) dell'importo posto a base di gara di ciascun lavoro, servizio o fornitura, pari o superiore a € 4.000,00. In particolare: - L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,6%, ossia l'80% del 2%, dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento; - Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari allo 0,4%, ossia il 20% del 2%, dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. E' escluso dalla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale/responsabile di settore. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del "Fondo", ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce fondo per l'innovazione destinato all'acquisto da parte dell'ente di: - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; - di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196; - attività formativa specifica ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4. Conferimento incarichi

Per ciascuna opera/servizio/fornitura il Responsabile del Servizio competente individua con propria determinazione il Responsabile Unico del Procedimento ed il Gruppo di Lavoro che lo supporterà nello svolgimento delle funzioni tecniche, attribuendo le diverse attività oggetto del presente regolamento Lo stesso Responsabile del servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti o dal gruppo di lavoro, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive di regolare accertamento, incrementano la quota del Fondo. Nel caso in cui facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 6. Ripartizione dell'incentivo per "Servizi e forniture"

Per gli appalti relativi a servizi o forniture, e solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati secondo la ripartizione di presso indicata:

Prestazione	Percentuale %
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	40%
Programmazione della spesa per investimenti (programma servizi e forniture)	5%
Verifica preventiva dei progetti	15%
predisposizione e controllo delle procedure di bando e dei relativi allegati, rapporti con le imprese, sopralluoghi, risposta a quesiti, predisposizione contratti	10
Direzione dell'esecuzione	25
Verifica di conformità servizio o acquisto mediante documento approvato con determinazione	5
Totale	100

Il Responsabile del Servizio potrà ripartire le percentuali per ciascuna "Attività" agli incaricati facenti parte del Gruppo di Lavoro, suddividendole in ulteriori sub-aliquote parziali, in relazione all'attività di ciascun componente del gruppo di lavoro. Qualora la struttura interna dell'Amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività sopra descritte, le relative quote parti dell'incentivo, corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte, non saranno attribuite e incrementeranno la quota del Fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7. Liquidazione dell'incentivo - Modalità e termini

I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, ad esclusione di quei servizi e forniture con contratto superiore ai due anni. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio e fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D.lgs.

50/2016, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo per la direzione dei lavori o dell'esecuzione nella misura dell'0,50% della quota spettante per ogni mese di ritardo, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo. Tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art.106 D.lgs 50/2016. La liquidazione dell'incentivo per funzioni svolte nell'ambito del presente regolamento spetta al Responsabile del Servizio. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso del verificarsi della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

La liquidazione potrà avvenire al termine di ciascuna attività definitivamente conclusa, ed in particolare:

• per lavori: - Programmazione della spesa per investimenti: dopo la pubblicazione del bando di gara/lettera di invito per l'affidamento; - Verifica preventiva dei progetti: dopo la pubblicazione del bando di gara/lettera di invito per l'affidamento; - Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici: dopo la firma del contratto (o atto equivalente) con l'Affidatario; - Responsabile Unico del Procedimento: Prima quota 50% dopo la firma del contratto (o atto equivalente) con l'Affidatario; seconda quota 50% dopo l'approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione; - Direzione Lavori e contabilità: dopo l'emissione della Relazione sul Conto Finale; - Collaudo tecnico/amministrativo, collaudo statico, certificato di regolare esecuzione: dopo l'approvazione degli atti di collaudo/ certificato di regolare esecuzione;

• per servizi/forniture: - Programmazione della spesa per investimenti: dopo la pubblicazione del bando di gara/lettera di invito per l'affidamento; - Verifica preventiva dei progetti: dopo la pubblicazione del bando di gara/lettera di invito per l'affidamento; - Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici: dopo la firma del contratto (o atto equivalente) con l'Affidatario; - Responsabile Unico del Procedimento: Prima quota 50% dopo la firma del contratto con l'Affidatario, seconda quota 50% dopo l'approvazione degli atti di verifica di conformità. Per contratti di servizi/forniture superiore ai due anni: la seconda quota del 50% verrà liquidata al 90% a partire dal terzo anno. Il restante 10% a fine contratto. - Direzione dell'esecuzione: dopo l'emissione della Relazione sul Conto Finale; - Collaudo tecnico/amministrativo, collaudo statico, certificato di regolare esecuzione /verifica di conformità,: dopo l'approvazione degli atti di verifica di conformità;

Art. 8. Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del Fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con decorrenza 19 aprile 2016. Resta inteso che per i lavori per i quali il bando di riferimento sia stato pubblicato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016), oppure la data di protocollo della lettera invito in caso di procedure negoziate, e per le quali

le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo siano state già svolte, continuerà ad essere applicato il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 05.08.2004.

Art. 9. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.